

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PACINI, BOMPIANI, SANTALCO, BUZZI, MANENTE COMUNALE, SALERNO, REBECCHINI, RAMPA, DELLA PORTA, TREU, TANGA, NOÈ (69); LABOR, FINESSI, FERRALASCO, DALLE MURA, MINNOCCI, MARAVALLE (290); CODAZZI ALESSANDRA, ROMEI, BOMBARDIERI, PACINI, GRAZIOLI, LONGO, FOSCHI, SANTI, CENGARLE (341)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 25 luglio 1978

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 luglio 1978*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al lavoratore che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gesti-

sta dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esonero da detta assicurazione è data facoltà di chiedere l'iscrizione nell'assicurazione generale medesima e la costituzione in quest'ultima della posizione assicurativa per tutti i corrispondenti periodi di contribuzione, obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali, mediante versamento a totale carico delle gestioni di provenienza delle riserve matematiche determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata:

1) se il lavoratore sia iscritto, all'atto della domanda, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure abbia periodi di iscrizione in due o più gestioni pensionistiche;

2) se il lavoratore consegua, mediante la ricongiunzione, i requisiti assicurativi prescritti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione.

ART. 2.

In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge l'iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che abbiano dato luogo all'esonero da detta assicurazione può richiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare nelle forme di previdenza suddette o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per i casi di ricongiunzione previsti dal precedente comma, la gestione o le gestioni interessate trasferiranno a quella in cui opera detta ricongiunzione l'ammon-

tare dei contributi calcolati sulle retribuzioni contributive della gestione di provenienza e secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa, presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative, porrà a carico dell'iscritto la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, calcolata con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura della prestazione pensionistica relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle altre gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente.

Sono fatte salve le condizioni di ricongiunzione e di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

ART. 3.

Ai lavoratori iscritti a forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è data facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, che non abbiano dato luogo a pensione, dei quali siano titolari, nelle forme di previdenza o nell'assicurazione generale obbligatoria di cui all'articolo 1.

Ai lavoratori iscritti in uno degli ordinamenti previdenziali di cui all'articolo 1 della presente legge che possono far valere periodi di iscrizione a forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è data facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi di contribuzione, che non abbiano dato luogo a pensione, nelle predette forme di previdenza dei quali gli interessati siano titolari.

La ricongiunzione di cui ai precedenti commi opera a condizione che il lavoratore abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione previsti dagli ordinamenti in cui viene richiesta la ricongiunzione stessa. Si prescinde da tale condizione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età per invalidità e per morte.

Per i casi previsti dal primo e dal secondo comma le gestioni interessate trasferiranno a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi, calcolati sulle retribuzioni contributive della gestione di provenienza e secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 4,50 per cento.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979 norme intese ad armonizzare con le disposizioni di cui alla presente legge le corrispondenti norme degli ordinamenti previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 4.

Le facoltà previste ai precedenti articoli possono essere esercitate da superstiti, in caso di morte dell'iscritto.